



COMUNE DI MARTELLAGO

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

**REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA IDRAULICA
DELLA
RETE IDROGRAFICA MINORE**

SOMMARIO

ART. 1 Ambito di Applicazione	pag. 3
ART. 2 Definizioni	pag. 3
ART. 3 Distanze delle piante e dei manufatti dai fossi	pag. 3
ART. 4 Ponti e tombinamento di fossi	pag. 4
ART. 5 Conduzione	pag. 5
ART. 6 Manutenzione ordinaria ed esercizio	pag. 5
ART. 7 Manutenzione straordinaria	pag. 6
ART. 8 Divieti assoluti e permessi	pag. 7
ART. 9 Fossi insufficienti	pag. 7
ART. 10 Costruzione, modifica e trasposizione di nuovi fossi	pag. 8
ART. 11 Sbarramenti irrigui provvisori	pag. 8
ART. 12 Sorveglianza ed ispezione	pag. 9
ART. 13 Violazioni ed ammende	pag. 9
ART. 14 Esecuzione forzosa	pag. 9
ART. 15 Convenzioni Consorzio/Privati su corsi d'acqua con valenza pubblica	pag. 10
ART. 16 Entrata in vigore	pag. 10
ART. 17 Rinvio ad altre norme	pag. 10

ART 1

Ambito di Applicazione

Il presente Regolamento definisce gli obblighi a cui sono soggetti i privati in materia di manutenzione, esercizio e pulizia della rete idrografica minore non in gestione ad enti pubblici, al fine di assicurare il soddisfacente e regolare deflusso delle acque per evitare danni all'ambiente ed alle proprietà pubbliche e private, e nel contempo, a tutelare i propri immobili, valorizzare gli aspetti ambientali, paesaggistici e naturalistici prodotti dal fosso quale ecosistema.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la rete privata è costituita dalle seguenti tipologie di opere: fossi, scoline, capofossi, tombinamenti.

Il Comune di Martellago è dotato in un proprio Piano delle Acque, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 20/04/2018.

Il consorzio di bonifica operante e territorialmente competente per il comune di Martellago è il Consorzio Acque Risorgive

ART 2

Definizioni

Per "fossi-scoline" si intendono i cavi dove può scorrere acqua meteorica, di risorgiva o comunque di scolo, anche se per parte dell'anno sono asciutti, che circondano o dividono i terreni e le proprietà e che, per la loro indispensabile funzione idraulica di scolo e di invaso, fanno parte integrante della rete secondaria di bonifica e di irrigazione.

Per "capofossi" si intendono i fossi posti a servizio di uno o più fondi che assolvono funzioni di particolare importanza, indipendentemente dall'estensione del bacino;

Per "ciglio" si intende il punto di intersezione tra il piano inclinato della sponda del fosso/canale e il piano campagna;

Per "piede arginale" si intende il punto di intersezione tra il piano campagna ed il rilevato arginale;

Per "ponte" si intende la parziale copertura del fosso o capofosso con manufatti idraulici per una lunghezza massima di ml 8,00, se non diversamente stabilito dal Regolamento Edilizio Comunale, che, garantendo la continuità di scolo, ne consentano l'attraversamento da ciglio a ciglio;

Per "tombinamento" si intende la parziale copertura del fosso o capofosso con manufatti idraulici che, garantendo la continuità di scolo, ne consentano l'attraversamento da ciglio a ciglio;

Per "alveo" si intende la parte di sezione trasversale di un corso d'acqua occupabile dal flusso idrico; è a sua volta costituito dal fondo (parte idealmente orizzontale) e dalle sponde (parti inclinate).

ART. 3

Distanze delle piante e dei manufatti dai fossi

Il presente articolo si configura come regolamento applicativo di quanto previsto dall'art. 893 c.c. e dall'art. 140 del R.D. n. 368/1904 in relazione agli alberi presso canali di proprietà privata.

Al fine di impedire il restringimento o comunque il possibile ostacolo al normale deflusso delle acque, sono vietate le piantagioni di qualsiasi genere sulle sponde ed all'interno dell'alveo dei fossi privati di scolo.

Per la messa a dimora di specie arboree e arbustive a ridosso dei fossi poderali, fatte salve le distanze dai confini di proprietà prescritti dall'art. 892 c.c., deve essere rispettata una distanza minima dal ciglio di 1,00 m.

Tuttavia per le alberature e siepi esistenti o che per conseguenza di opere di allargamento dell'alveo risultassero a distanza minore di quelle sopra indicate, sono tollerate qualora non rechino un riconosciuto pregiudizio alla funzionalità idraulica; ma giunte a maturità o deperimento, non potranno essere sostituite fuorché alle distanze sopra stabilite.

Eventuali opere da realizzare in prossimità di capofossi, devono avere caratteristiche tali da consentire la funzionalità degli stessi, e la possibilità di effettuare agevolmente con mezzi ordinari le manutenzioni periodiche necessarie.

La costruzione di manufatti fissi dovrà essere prevista ad una distanza non inferiore a m 4 dal ciglio per consentire gli interventi futuri di manutenzione anche con l'utilizzo di mezzi meccanici.

Distanze inferiori di quelle sopra specificate potranno essere prese in considerazione esclusivamente per la realizzazione di strutture (ad es. recinzioni, gazebo) facilmente amovibili.

ART. 4

Ponti e tombinamento di fossi

I ponti, così come stabilito all'Art.2.5, possono essere concessi per la realizzazione di accessi ai fondi o alle abitazioni;

I tombinamenti sono di norma vietati, a meno che non vi siano riconosciute ragioni di tutela della pubblica utilità ed in ogni caso deve essere acquisito il vincolante parere da parte del Consorzio di Bonifica.

Fermo restando quanto stabilito al punto 2, l'esecuzione dei tombinamenti deve essere realizzata con tubazioni in calcestruzzo con giunto a bicchiere di diametro tale da non ridurre la sezione idraulica utile del fosso, o con altre strutture atte a garantire il regolare deflusso delle acque. Le dimensioni della sezione di progetto dovranno essere giustificate da una relazione idraulica che dimostri il mantenimento del volume d'invaso preesistente.

I tombinamenti sono comunque subordinati al rilascio dell'idoneo titolo edilizio così come previsto dalla legislazione vigente (DPR 380/2001 e suc. mod. o int.), che va richiesto inoltrando all'Amministrazione Comunale regolare domanda accompagnata dai documenti stabiliti dal regolamento Edilizio Comunale.

Per i ponti e tombinamenti è necessario ottenere il parere del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, a cui va inoltrata richiesta di parere accompagnata dai seguenti documenti redatti da tecnico abilitato:

- relazione tecnica illustrativa;
- inquadramento territoriale (estratto di mappa catastale, estratto del PRG);
- rilievo dello stato di fatto: elaborati grafici in sezione e pianta con quote e pendenze;
- documentazione fotografica dello stato di fatto;
- stato di progetto;
- relazione idraulica che dimostri il mantenimento del volume d'invaso attuale.
- rilievo del fosso fino alla confluenza nel ricettore demaniale o di bonifica più vicino

L'accertamento di tombinamenti realizzati in assenza di autorizzazione comunale è soggetto alle sanzioni contemplate dalle normative vigenti.

I tombinamenti ed i ponti dovranno essere mantenuti e conservati sgombri, a cura e spese dei proprietari o dei diretti beneficiari.

ART. 5

CONDUZIONE

Per conduzione della rete idrografica minore s'intende l'insieme delle operazioni necessarie all'esecuzione degli interventi sulla rete di fossi privati etc in situazione normale deflusso, di piena o in tempo di secco.

In particolare i privati competenti su ciascuna componente della rete minore sono obbligati in solido a:

- aprire i nuovi fossi che fossero necessari per il regolare deflusso delle acque del proprio fondo o dei fondi superiori e allargare, rizezionandoli quelli esistenti per adeguarne l'invaso previo parere del consorzio di bonifica;
- verificare ed informare l'ente tutore dell'andamento del decorso del flusso delle acque e di eventuali variazioni.

ART. 6

Manutenzione ordinaria ed esercizio

I fossi privati sono in manutenzione ed esercizio ai proprietari frontisti ognuno per il suo tratto di competenza.

I proprietari hanno l'obbligo di eseguire e mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi o comuni a più fondi necessarie per dare scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite o mantenute le opere di competenza dello Stato o della Regione.

I fossi che scaricano nella rete consortile arginata, dovranno essere dotati, nel tratto terminale, di apposita valvola anti riflusso (porta a vento, clapèt), atta ad impedire la risalita delle acque di piena. La posa in opera, salvo diversa decisione del Consorzio di bonifica, e la successiva gestione/manutenzione di tale dispositivo è a totale carico del proprietario.

Si riterrà obbligato solidalmente il proprietario e/o l'utilizzatore dei terreni (affittuario, comodatario, detentore di fatto, ecc).

Le opere di manutenzione da eseguire per mantenere corretto il deflusso delle acque si classificano in:

- lavori di manutenzione ordinaria (espurgo, rasatura, gestione delle specie arboree, eliminazione di piante che ostacolano il decorso delle acque, piccole riparazioni di sponde etc);

Le scadenze riportate nella sottostante tabella rappresentano un utile ed indicativo scadenzario delle attività di ispezione e manutenzione della rete idrografica minore per i diversi componenti:

	interventi tipici di manutenzione da eseguire a cura di frontisti o proprietari	Frequenza ispezioni
Fossi privati	Espurgo, risanamento, rasatura e sfalcio ad intervalli regolari	2 volte l'anno (febbraio e agosto)
Fossi comuni	Espurgo, rizezionamento, allargamento	2 volte l'anno (febbraio e agosto)

	della sezione, rasature e sfalcio ad intervalli regolari	
Capifossi	Espurgo, risezionamento, ripristino arginale, rasature e sfalcio ad intervalli regolari	2 volte l'anno (febbraio e agosto)
Paratoie e chiaviche private	Eliminazione di ostruzioni e sedimenti, oliatura/ingrassaggio	1 volta all'anno (fine inverno)
Tombinamenti	espurgo	2 volte l'anno (febbraio e agosto)

In particolare essi dovranno:

- tener sempre bene espurgati i fossi che circondano o dividono i loro terreni, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nei collettori;
- aprire tutti i nuovi fossi necessari per il regolare scolo delle acque che si raccolgono sui terreni medesimi;
- rasare per lo meno due volte l'anno tutte le erbe che nascono nei detti fossi;
- mantenere espurgate le chiaviche e le paratoie;
- rimuovere immediatamente alberi, tronchi e grossi rami delle loro piantagioni laterali ai canali ed alle strade di bonifica, che, per impeto di vento o per qualsivoglia causa, siano caduti nei corsi d'acqua o sul piano viabile di dette strade;
- tagliare i rami delle piante o le siepi vive poste nei loro fondi limitrofi ai corsi d'acqua o sulle strade medesime che producono difficoltà al servizio od ingombro al transito;
- mantenere in buono stato di conservazione i ponti, i tombinamenti, le griglie, le porte a vento e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più fondi e provvedere alla pulizia al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- lasciare al personale del Consorzio libero passaggio sulle sponde dei fossi;
- E' altresì consigliabile eseguire l'immediata aratura dopo trinciatura degli stocchi del mais, al fine di evitare che, in occasione di piogge intense, le canne sminuzzate lasciate in superficie siano trasportate in grandi quantità nei fossi provocandone l'intasamento degli stessi.

Ai sensi dell'art. 34 della L.R. n. 12/2009, qualora i proprietari omettano di eseguire i lavori di propria competenza, l'ente tutore vi provvede in via sostitutiva ponendo i relativi oneri a carico degli stessi.

Il provvedimento di approvazione per l'esecuzione dei lavori di cui sopra equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità degli stessi ai fini della tutela della sicurezza dei cittadini.

ART. 7

Manutenzione straordinaria

Si intendono per opere di manutenzione straordinaria sulla rete idrografica minore i seguenti lavori:

- Interventi che richiedono mezzi e apprestamenti di importanza particolare (scavi di volume superiore a 5mc non per risezionamento, ponteggi, gru, ecc.);
- Interventi che comportano la sostituzione integrale di opere idrauliche quando non sia possibile o conveniente la riparazione.

Questi interventi da eseguire a carico dei privati competenti possono essere prescritti dall'ente tutore, che ne curerà anche la sorveglianza. Dato la particolare importanza di tali opere le modalità esecutive,

l'organizzazione e la tempistica dell'esecuzione dovranno essere preventivamente concordate con l'ente tutore, con espressa autorizzazione

ART. 8

Divieti assoluti e permessi

Nella rete idrografica minore è assolutamente vietato:

- realizzare opere di qualsiasi genere che impediscano il regolare deflusso delle acque o che comportino con la loro presenza una riduzione della sezione dell'invaso disponibile;
- ingombrare l'alveo con terra, legno, pietre, erbe, rami, rifiuti o materiale di qualsiasi specie;
- immettere scarichi di acque diverse da quelle piovane, se non regolarmente autorizzate; le acque reflue depurate potranno essere immesse solo se verranno rispettate tutte le norme previste dalle leggi vigenti in materia e solo a condizione che nel flusso vi sia un regolare deflusso d'acqua, adeguatamente dimostrato a cura del richiedente e per tutta la durata dell'anno al fine di impedire il verificarsi di ristagni;
- è vietato ridurre il volume di invaso originario dei fossi; sono tollerate opere edili strettamente necessarie a realizzare ponti, purché dette opere non riducano la sezione utile di scolo. Per tale verifica, i progetti, che necessitano di specifici titoli abilitativi, verranno esaminati dal Consorzio Acque Risorgive che si esprimerà sulla compatibilità idraulica secondo le norme e regolamenti vigenti;
- eventuali lavori di chiusura o interrimento dei fossi poderali, legati a sistemazioni agrarie o a un cambio d'uso del territorio, o lavori di chiusura o interrimento dei capofossi, dovranno ottenere specifico parere del competente Consorzio di Bonifica;
- per tutte le opere citate al punto precedente è comunque fatto obbligo di ricostituire ai margini dei nuovi fondi almeno la preesistente capacità di invaso o di dimostrare che l'intervento di sistemazione non modifica la capacità di invaso complessiva dell'area oggetto dell'intervento;
- è inoltre fatto obbligo ripristinare in quantità e qualità tutte le specie vegetali tagliate in seguito ai lavori di sistemazione fondiaria, rispettando le distanze previste nell'articolo 3 punto 3 del presente regolamento;
- nei fondi confinanti con fossi, dovranno essere costituite delle fasce di rispetto non soggette alle periodiche lavorazioni di messa a coltura, in modo da evitare l'ostruzione parziale o totale degli stessi o la rovina delle sponde. Tali fasce dovranno essere di larghezza pari a:
 - a) m. 2,00 dal ciglio dei capofossi;
 - b) m. 1,00 dal ciglio dei fossi.
- Le fasce di rispetto indicate ai punti a) e b) dovranno essere coperte con manto erboso permanente o piantumate con alberi ed arbusti rispettando le distanze previste all'articolo 3 del presente regolamento;
- nel caso in cui, durante i lavori di aratura dei campi, dovesse essere ostruito un fosso, deve essere immediatamente ripristinato il regolare assetto idraulico dello stesso, a cura e spese del soggetto proprietario o utilizzatore del fondo agricolo.

ART. 9

Fossi insufficienti

Il competente Settore del Comune verifica l'eventuale insufficienza idraulica dei fossi a seguito di eventi meteorici che evidenziano possibili stress idrici o su specifica segnalazione.

Se l'insufficienza è dovuta alla mancata osservanza di quanto previsto ai precedenti artt. 3, 4, 5 o 6, con ordinanza del Responsabile del Settore competente, l'inadempiente verrà obbligato ad effettuare l'intervento di sua spettanza, pena l'esecuzione d'ufficio con addebito degli oneri.

Nel caso si determini che l'insufficienza è dovuta a modificazioni antropiche che vanno a gravare nel fosso stesso, quali la realizzazione di opere urbane (lottizzazioni, strade, ecc...), l'adeguamento necessario resterà in carico al Comune o ai diretti beneficiari dell'intervento. Ai sensi dell'Art.913 del Codice Civile, al proprietario del fondo inferiore gravato da una maggiore servitù di scolo, è dovuta un'indennità proporzionale al pregiudizio arrecato.

Per i fossi adiacenti alle strade comunali o vicinali in uso pubblico, il Comune provvede ad individuare gli interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque (espurgo, risezionamento, ecc) ed alla programmazione degli stessi. Procederà inoltre all'esecuzione dell'opera d'intesa con i proprietari frontisti con i quali stipulerà apposito accordo ove saranno disciplinate le modalità di intervento e la ripartizione degli oneri economici.

Qualora taluno dei proprietari non dia il proprio assenso, il Comune provvederà comunque all'esecuzione dei lavori imputando all'interessato le rispettive quote di spesa.

In tal caso il Comune con lettera formalmente notificata o a mezzo di raccomandata con R.R. assegnerà un termine entro il quale il frontista deve dichiarare l'adesione all'iniziativa informandolo che, in caso negativo, provvederà attribuendogli comunque la quota di competenza della spesa sostenuta.

Quest'ultima verrà quantificata sul preventivo di spesa fatto salvo comunque la definizione dell'esatto importo a conclusione dei lavori.

ART. 10

Costruzione, modifica e trasposizione di nuovi fossi

La realizzazione di nuovi fossi e la modifica, trasposizione o chiusura di quelli esistenti, è subordinata all'ottenimento di idoneo titolo edilizio rilasciato dal Comune, acquisito il parere del Consorzio di Bonifica.

Per lo scavo di nuovi fossi lungo i confini di proprietà, salvo diverso accordo con i confinanti, si dovrà rispettare una distanza dal confine non inferiore alla profondità dell'opera; la distanza si misura dal confine al ciglio della sponda più vicina, la quale deve essere a scarpa naturale, secondo l'angolo di riposo del terreno, ovvero munita di opere di sostegno.

Per lo scavo di fossi in adiacenza al ciglio di una strada interpodereale, la distanza non dovrà essere inferiore alla misura della profondità del fosso, misurata dall'inizio della scarpata stessa fino al ciglio stradale.

Ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495, e s.m.i., per lo scavo di fossi in adiacenza al ciglio di una strada pubblica o ad uso pubblico, la distanza non dovrà essere inferiore alla profondità del fosso, misurata dall'inizio della scarpata stessa fino al confine stradale, con un minimo di 3,00 metri.

ART. 11

Sbarramenti irrigui provvisori

In deroga a quanto previsto al precedente art. 4 comma 1, nei fossi privati sono tollerati gli sbarramenti necessari ai fini irrigui di soccorso, purchè preventivamente comunicati per iscritto al Competente Settore Comunale, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- sia evitato di bloccare completamente l'alveo, siano tali da permettere all'acqua irrigua di stramazzone verso valle garantendo un minimo deflusso e siano compatibili con le altre esigenze colturali garantendo un franco minimo agli appezzamenti più bassi;
- vengano mantenuti solo per il tempo strettamente necessario ad effettuare l'irrigazione;
- alla fine del singolo intervento irriguo devono essere rimossi da chi li ha posizionati;
- sia garantita la costante sorveglianza e l'immediata apertura in caso di eventi piovosi intensi.

La comunicazione ha validità stagionale.

ART. 12

Sorveglianza ed ispezione

La sorveglianza sulla corretta manutenzione dei fossi, dei manufatti, etc viene svolta da parte del personale dell'amministrazione comunale e del Consorzio di bonifica Acque Risorgive.

Al personale dell'ente tutore e dell'amministrazione comunale dovrà essere garantito il diritto di percorrere liberamente la rete idrografica minore per l'esercizio dell'attività di cui sopra.

ART. 13

Violazioni ed ammende

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli agenti di Polizia Locale, nonché dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria, come pure dal personale del Consorzio di bonifica territorialmente competente.

Le violazioni al presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da disposizioni speciali, sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 con una sanzione da Euro 25,00 a Euro 500,00.

Ai sensi dell'art. 16, comma 2°, della Legge n. 689 del 24/11/1981 la Giunta Comunale ha facoltà comunque di determinare l'ammontare della somma da pagare in misura ridotta prevista dal presente regolamento.

ART. 14

Esecuzione forzata

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Responsabile del Competente Settore Comunale diffida i proprietari ad effettuare l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria non eseguiti o la rimessa in pristino dei fossi con l'eliminazione delle opere irregolari.

Nel caso la trasgressione sia tale da costituire rilevante elemento di compromissione al regolare deflusso delle acque, il Responsabile dell'Ufficio Comunale competente potrà inoltre ordinare l'esecuzione d'ufficio degli stessi.

L'esecuzione d'ufficio è sempre attuata a spese degli interessati e dei beneficiari.

ART. 15

Convenzioni Consorzio/Privati su corsi d'acqua con valenza pubblica

Nell'ambito del Piano delle Acque comunale potranno essere individuati corsi d'acqua privati con una specifica valenza pubblica. Se tali corsi d'acqua rientrano nel perimetro di contribuzione consorziale, sarà possibile per i privati prospicienti, stipulare apposita convenzione con il Consorzio di bonifica Acque Risorgive in base alla quale quest'ultimo sarà delegato alla manutenzione ordinaria su tali corsi d'acqua purché i rispettivi proprietari osservino una fascia di rispetto di 4,00 metri per il passaggio dei mezzi meccanici necessari per la manutenzione.

ART. 16

Entrata in vigore

Le norme contenute nel presente Regolamento entrano in vigore con l'esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione e del necessario periodo di pubblicazione. Contestualmente viene abrogata l'Ordinanza del Sindaco n. 91 del 10/12/1996 e perdono efficacia eventuali altri provvedimenti in contrasto con il presente regolamento.

ART. 17

Rinvio ad altre norme

Per tutto ciò che non è previsto, si rinvia alle leggi vigenti, nonché alle disposizioni legislative per la conservazione e la pulizia delle opere di bonifica (R.D. 8 maggio 1904, n. 368; L. n. 215/1933; L.R. n. 12/2009) e le norme relative alla difesa del suolo e alla tutela delle acque vigenti ed ai Regolamenti Comunali.